

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo X - Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe

Art. 553 Incitamento a pratiche contro la procreazione (Abrogato)

[Chiunque pubblicamente [c.p. [266](#)] incita a pratiche contro la procreazione o fa propaganda a favore di esse è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire quattrocentomila [c.p.p. [31](#)].

Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.]